CAMERA DEI DEPUTATI N. **3291**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 18 giugno 1997

(Relatore: **LEONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1419)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(FANTOZZI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3291 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LEONI, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo in esame mira a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica ceca, anche sotto forma di *joint-ventures*.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare, secondo le linee direttrici a suo tempo concordate per l'intera area dei Paesi dell'Europa centro-orientale fra le Amministrazioni competenti e la Confindustria, l'evoluzione legislativa che ha avuto luogo nella Repubblica ceca, con particolare vigore negli ultimi anni, nei confronti degli investimenti stranieri.

Gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall'Accordo riguardano:

la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, di un trattamento giusto ed equo e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati o discriminatori (articolo 2), ed in ogni caso la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospitante o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

la garanzia per l'investitore di un giusto e tempestivo risarcimento in caso di nazionalizzazione od esproprio (articolo 5) e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per i cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato o di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi (articolo 4);

la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 7);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la Parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 8 e 9).

L'Accordo in questione appare funzionale, oltre che agli interessi dei nostri operatori economici, all'obiettivo, di ormai prossimo raggiungimento, del Governo ceco, di adeguare pienamente le condizioni normative interne alle necessità del processo di transizione all'economia di mercato.

La sua ratifica favorirà certamente una più stretta collaborazione industriale fra i due Paesi, foriera di rilevanti vantaggi, sul piano economico e commerciale, per entrambe le Parti.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3291A
Lire 500